

IMPOSTE E TASSEdi **PAOLO MENEGHETTI, VITTORIA MENEGHETTI****Esonero contributivo 2021**

Domande entro il 30.09 per le gestioni INPS (artigiani e commercianti, gestione separata, ecc.) ed entro il 31.10.2021 per le casse previdenziali private (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ec..). L'agevolazione è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea che è arrivata lo scorso 14.07 con decisione C(2021) 5350 final (SA.63719).

Le condizioni per accedere all'esonero contributivo nella misura massima individuale di **3.000 euro per l'anno 2021** (salvo diversa misura ridotta, in caso si superi il limite di spesa previsto, pari a 1.500 milioni per quanto riguarda l'INPS e pari a 1.000 milioni per le casse private) sono state chiarite dal D.M. 17.05.2021 pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il 27.07.2021 e poi dalla circolare Inps 6.08.2021, n. 124. Si devono avverare contemporaneamente tutte le seguenti condizioni: **calo di fatturato/corrispettivi 2020** non inferiore al 33% rispetto al 2019. Se il beneficiario dell'esonero svolge attività in più studi professionali o più società, il requisito si dovrà verificare sullo studio/società nella quale il soggetto svolge in modo prevalente la sua attività. Se invece svolge sia attività individuale che in studi/società, si guarderà solo l'attività individuale; **reddito da lavoro** o dall'attività che comporta l'iscrizione previdenziale nel periodo d'imposta 2019 non superiore a 50.000 euro. Per le gestioni INPS si deve guardare il reddito imponibile del quadro RR, sez. I o II del Modello Redditi PF 2020 sul 2019. Per le casse previdenziali il reddito determinato secondo il principio di cassa; **tali 2 prime condizioni non sono da verificarsi per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2020;** regolarità contributiva (DURC regolare) a far data dal 1.11.2021. Quindi è assicurata anche per i versamenti effettuati fino al 31.10.2021 (circ. Inps 124/2021, par. 3.1). La regolarità verrà verificata d'ufficio.; nessun contratto di lavoro subordinato (eccetto quello intermittente); nessuna pensione diretta (eccetto assegno ordinario di invalidità o emolumenti corrisposti a titolo di invalidità); **tutte le condizioni sinora descritte non devono essere verificate per il personale sanitario già in quiescenza. Sono esclusi dall'esonero** I soggetti che hanno avviato l'attività dal 1.01.2021 compreso (circ. Inps 124/2021, par. 3).

Ai fini pensionistici il mancato versamento non determina un " *buco contributivo* ": l'accredito della contribuzione sulla posizione assicurativa del soggetto per l'anno 2021 sarà integrale (art. 1, D.M. 17.05.2021 e circ. Inps 124/2021, par.4).

Per la **gestione artigiani/commercianti** l'esonero si applica sulle rate dei fissi 1°, 2° e 3° (ossia solo su quelle che si versano nel 2021), mentre per la gestione separata sugli acconti 2021 (versati in " *giugno* ", ossia " *settembre* " e novembre 2021). Per le casse private si applica ai contributi relativi al 2021 e versati nel 2021.

La domanda va presentata sul proprio **cassetto previdenziale** o sul sito della propria cassa accedendo attraverso le proprie credenziali.

In caso siano già stati effettuati i versamenti, si potrà chiedere a rimborso o in compensazione l'eccesso versato rispetto al dovuto, presentando domanda entro il 31.12.2021.